



CONVENZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso il Comune di Firenze, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

il **Comune di Firenze**, C.F. 01307110484, rappresentato da ***, domiciliato per la carica in Firenze, Viale E. de Amicis, 21;

E

_____ (d'ora in poi "ente gestore") con sede legale
in _____
indirizzo _____ Codice
Fiscale _____ Partita IVA

gestore della struttura di cui all'art. 21, comma 1 lett. f) della L.R. Toscana 41/2005 e allegato A del d.P.G.R. n. 2/R del 2018, **(o eventualmente della Casa famiglia protetta ai sensi dell'art 4 comma 1 della legge 62 del 2011 – rispondente ai requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministeriale del 08.03.2013, ed esplicitamente autorizzata come tale)**

(nome struttura) _____ (di seguito
"struttura") sita in _____
indirizzo _____, nella persona del suo
legale rappresentante, sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e
domiciliata/o per la carica presso la sede legale del gestore

VISTI

1. la L. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
2. la L. 184/1983
3. la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale") e il relativo d.P.G.R. n. 2/R del 2018 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41")
4. L'art 1 comma 322 della legge 178 del 2020
5. L'art 4 della legge 62 del 2011
6. Il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze del 15.09.2021 – avente ad oggetto la ripartizione tra le Regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma bambino, il quale assegna alla Regione Toscana per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023 la somma di euro 68.664,17.
7. La Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 616 del 30.05.2022 con la quale - in attuazione del decreto di cui al precedente capoverso - si approva il "progetto sperimentale di sostegno alla genitorialità detenuta" designando il Comune di Firenze quale soggetto capofila nella realizzazione delle azioni progettuali ed assegnando a tal scopo la somma di 68.664,17 euro per l'annualità 2021
La nota del Ministero della Giustizia del 27.01.2022 contenente indicazioni operative ed interpretative del citato decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze del 15.09.2021

CONSIDERATO CHE

- In data è stato pubblicato un avviso - e relativi allegati - finalizzato alla **Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture idonee per la realizzazione di forme di accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma bambino, in regime di convenzione con il Comune di Firenze**
- l'ente gestore ha manifestato il proprio interesse ad essere inserito in **tale albo, dichiarando il possesso dei requisiti ed allegando copia della documentazione richiesti dal suddetto avviso;**
- il responsabile del procedimento non ha ravvisato cause ostative in fase istruttoria;
- la struttura ubicata in _____ risulta autorizzata all'esercizio come **casa di accoglienza per minori con il proprio genitore** ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. f) della L.R. Toscana 41/2005 e allegato A del d.P.G.R. n. 2/R del 2018,
- oppure risulta autorizzata formalmente all'esercizio come Casa famiglia protetta ai sensi dell'art 4 comma 1 della legge 62 del 2011 – rispondente ai requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministeriale del 08.03.2013
- L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione e alla iscrizione nell'albo anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, preso atto della narrativa che precede, che confermano assieme agli atti e allegati richiamati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto l'accoglienza di **genitori detenuti con bambini al seguito**, nelle strutture di cui all'art. 21, comma 1 lett. f) della L.R. Toscana 41/2005 e allegato A del d.P.G.R. n. 2/R del 2018, (o eventualmente delle Case famiglia protette ai sensi dell'art 4 comma 1 della legge 62 del 2011 – rispondenti tuttavia in questo caso ai requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministeriale del 08.03.2013, ed esplicitamente autorizzate come tali).

A tal fine, il Comune di Firenze, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali, laddove emerga le necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, si avvale della struttura denominata _____ gestita da _____, per l'accoglienza delle persone sopra descritte.

Il gestore deve garantire i requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti per strutture di cui all'art. 21, comma 1 lett. f) della L.R. Toscana 41/2005 e allegato A del d.P.G.R. n. 2/R del 2018, (o eventualmente nel caso delle Case famiglia protette ai sensi dell'art 4 comma 1 della legge 62 del 2011 – deve garantire anche i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 08.03.2013 per tali strutture, che dovranno essere esplicitamente autorizzate come tali).

La stipula della presente convenzione non comporta, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo all'ente gestore di acquisto dei posti da parte dell'Amministrazione.

Art. 2 – Ammissioni

Il collocamento dei destinatari è disposto dall'Autorità Giudiziaria Penale nei casi previsti dalla legge, e per quanto di competenza **secondo le indicazioni, i protocolli e i moduli previsti dal competente servizio sociale professionale**; La competente Posizione Organizzativa Professionale della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze autorizza l'ammissione dei **genitori detenuti con bambini al seguito** presso la

struttura di cui all'art. 1, sulla base di apposita richiesta dell'assistente sociale, qualora la struttura sia reputata adeguata e rispondente alle esigenze di questi.

L'ammissione è concordata con il responsabile della struttura di accoglienza, che risponde tempestivamente e comunque non oltre 24 ore dal ricevimento della stessa.

La permanenza dei **genitori detenuti con bambini al seguito** nella struttura si intende autorizzata fino al termine del progetto salvo diversa successiva determinazione della Posizione Organizzativa Professionale, o della Autorità Giudiziaria Penale.

Art. 3 – Procedure

A seguito dell'inserimento nella struttura ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, vengono definiti i progetti generali e complessivi dell'accoglienza, i progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati e gli eventuali progetti educativi individuali (PEI), da parte dell'assistente sociale *case manager*, eventualmente delle ulteriori figure professionali multidisciplinari coinvolte nel progetto, del responsabile della struttura e/o dell'educatore di riferimento, con la partecipazione del minore e del genitore detenuto ove previste.

L'attuazione progressiva dei piani e dei progetti è curata dal personale della struttura e la relativa verifica è svolta in raccordo con l'assistente sociale *case manager*.

Per quanto qui non esplicitamente richiamato si applicano inoltre i protocolli operativi tra Servizio Sociale Professionale con specifico riferimento agli enti gestori di strutture per genitori con bambini al seguito allegati alla determinazione 2019/DD/2259 del 15.03.2019 (**ALLEGATO**)

Il Comune di Firenze e i soggetti gestori delle strutture residenziali iscritti nell'albo hanno facoltà di definire un apposito protocollo per disciplinare ulteriori aspetti procedurali, metodologie, prassi concordate, costituzione di tavoli di concertazione e gruppi di lavoro nonché ogni altro eventuale aspetto inerente la modulistica e le modalità di collaborazione tra il Servizio sociale professionale ed i soggetti medesimi.

Art. 4 - Rette

Il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura rette giornaliere pari agli importi indicati dalla allegata Determinazione dirigenziale 2022/DD/10309 del 27.12.2022 (nel caso specifico di struttura residenziale per minori con genitore **45,07 euro** (madre figlio cad.)). Per eventuali moduli o prestazioni aggiuntive si farà riferimento alla suddetta determinazione 2022/DD/10309 del 27.12.2022

Le rette devono intendersi onnicomprensive di tutti i costi sostenuti, nessuno escluso.

La retta può essere eventualmente rinegoziata con cadenza annuale in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria e valutazione da parte dei competenti uffici comunali sulla base di sopraggiunte disposizioni normative in merito, o sulla base di aggiornamenti delle tariffe approvati dallo stesso Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze procede al pagamento nei termini di legge (60 giorni) a seguito di ricevimento delle fatture elettroniche ovvero, per i gestori senza partita IVA, delle note di debito.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alla competente autorità giudiziaria.

Il pagamento avverrà previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali effettuata dall'Amministrazione Comunale.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della prestazione alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Art. 5 - Durata e rinnovo

La presente convenzione **ha durata fino al 31.12.2025** - data di scadenza dell'Albo - e può essere prorogata con provvedimento espresso dei competenti uffici comunali ricorrendo motivi opportunità, e di pubblico interesse.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto ed è escluso il rinnovo tacito.

Nell'eventualità di proroga dell'albo, la convenzione può essere prorogata per lo stesso periodo con provvedimento espresso del dirigente competente.

I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali derivanti da richieste dell'Amministrazione ovvero dall'introduzione di nuove norme e/o procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie del Comune.

Art. 6 - Prestazioni

Il gestore della struttura assicura agli ospiti le prestazioni meglio definite per tipo di struttura e modulo dall'allegato schema di convenzione alla determinazione 2019/DD/2259 del 15.03.2019. Come è ovvio tali disposizioni si applicano per la parte specificamente riferibile agli enti gestori di strutture residenziali per genitori con bambini al seguito, e per quanto qui non esplicitamente richiamato.

Le spese amministrative, accessorie e correlate nonché ogni onere connesso a tutte le prestazioni del presente articolo sono a carico del gestore e incluse nella retta giornaliera di cui all'art 4 della presente convenzione.

Il costo di eventuali ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione è corrisposto dal Comune di Firenze esclusivamente previa autorizzazione, nonché dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa.

La vita comunitaria si svolge nel rispetto del regolamento interno della struttura che viene consegnato Ai genitori detenuti con bambini a seguito al momento dell'ingresso.

Stante la peculiarità delle persone accolte sarà prestata particolare attenzione alla tenuta di un registro delle presenze del genitore detenuto al fine di poterlo esibire ad eventuale richiesta delle forze dell'Ordine.

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale convenzionati.

Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica sono registrati nella cartella personale degli utenti.

Art. 7 – Personale

L'ente gestore garantisce la presenza di un referente/coordinatore responsabile del servizio (di seguito: responsabile della struttura), con la qualifica necessaria ai sensi della normativa vigente, rintracciabile e reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni dei genitori detenuti e dei bambini a seguito.

L'ente gestore garantisce la presenza in struttura del personale ausiliario, professionale ed educativo professionale adeguato ai progetti concordati e comunque conforme alla normativa Regionale in materia.

Il gestore che si avvale di volontari, in aggiunta al personale professionale, ne assicura la preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.

L'ente gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, nonché incontri periodici tra il personale educativo, il responsabile della struttura e la competente Posizione Organizzativa Professionale del Comune di Firenze.

L'ente gestore garantisce l'impiego di personale con adeguata formazione professionale e ne incentiva il necessario aggiornamento.

L'ente gestore, datore di lavoro, ottempera agli obblighi previsti dall'art. 25 *bis* d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia"). In ogni caso, il personale, a qualunque titolo impiegato, non deve

aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii, dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 *bis* e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Il personale, a qualunque titolo impiegato dall'ente gestore, è sospeso in via cautelativa dal servizio qualora oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati.

I soggetti che rivestono posizioni apicali e amministrative nell'ente gestore non possono accedere alla struttura qualora siano stati condannati ovvero siano oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati, se non a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, in quanto compatibili, al personale a qualunque titolo impiegato dell'ente gestore.

Art. 8 – Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura avvengono al termine del progetto secondo le indicazioni del punto 2.

In caso di situazioni critiche che rendano impossibile l'attuazione dei progetti e del PEI, la dimissione è concordata tra struttura e servizio sociale. In tali casi, la struttura deve comunque garantire la continuità assistenziale al minore per il tempo necessario.

Il responsabile della struttura non può procedere autonomamente alle dimissioni ovvero al suo allontanamento dalla struttura.

Art. 9 - Conservazione del posto nella struttura

Il soggetto accolto ha diritto alla conservazione del posto, qualora assente, per le seguenti cause:

- necessità di cure presso ospedali o case di cura;
- altre cause di assenza, per un massimo sette giorni, previa autorizzazione della Posizione Organizzativa Professionale competente.

Il soggetto accolto ha, inoltre, diritto alla conservazione del posto esclusivamente per i primi tre giorni, salvo diversa valutazione da parte del servizio sociale, in caso di assenza dovuta ad allontanamento non concordato o fuga. Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare tale eventualità alle forze di polizia competenti, all'assistente sociale *case manager* e alla Posizione Organizzativa Professionale competente.

Nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto debitamente comunicati dall'ente gestore della struttura all'assistente sociale *case manager* e alla Posizione Organizzativa Professionale competente, il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera in misura ridotta pari al 70% del totale.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

L'ente gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'ente gestore si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), modificato e integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti agli utenti di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ente gestore rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'ente gestore indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dell'ente gestore.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell'ente gestore, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Nel rispetto della normativa citata, l'ente gestore conserva, garantendo adeguati livelli di sicurezza, la documentazione indicata nell'allegato B ("appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani") al d.P.G.R. n. 2/R del 2018.

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

L'ente gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ente gestore garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 12– Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone accolte nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che le stesse procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. L'ente gestore stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle predette persone.

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, che si verificano nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, l'ente gestore stipula apposite polizze RCT per terzi e RCO per il personale, impegnandosi a darne copia al Comune di Firenze qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

L'ente gestore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'ente gestore, in ogni caso, manleva il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 13 – Divieti di incarico ai dipendenti delle P.A.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, o del diverso comune in cui la struttura è situata, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

Art. 14 - Diritto di recesso

Il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'ente gestore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del servizio ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione.

In caso di recesso per giusta causa, il gestore ha esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui alla presente convenzione.

L'ente gestore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi alla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze tramite PEC, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accoglienza degli ospiti della struttura fino al reperimento di una struttura di accoglienza sostitutiva.

Art. 15 – Risoluzione. Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente convenzione, previa sospensione del pagamento delle fatture, contesta gli inadempimenti con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'ente gestore inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per adempiere ovvero per presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora l'inadempimento perduri, ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

Fermo restando quanto sopra, la presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- c) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- d) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- e) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- f) DURC non regolare per due volte consecutive;
- g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- h) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei soggetti gestori di cui all'avviso pubblico;
- h) Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia"), o sussistenza a carico del personale delle condanne penali richiamate al punto 7;
- i) Sussistenza delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l) Sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alla L. 269/1998 e ss.mm.ii, alla L. 66/1996 e ss.mm.ii., alla L. 172/2012 e ss.mm.ii., all'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale ovvero sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la continuità assistenziale degli ospiti della struttura è in ogni caso assicurata dall'ente gestore fino al reperimento di una struttura di accoglienza alternativa da parte della Posizione Organizzativa Professionale competente del Comune di Firenze.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula delle convenzioni e alla iscrizione nell'albo anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Rimane inteso che l'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo o il loro venir meno comporterà la risoluzione della Convenzione.

Art. 16 – Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico di cui sopra e può trovare applicazione solo con riferimento a genitori detenuti con figli al seguito.

Art. 17 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 19 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono in data ____

Per il Comune di Firenze

Per il gestore
